

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



BANDO DI CONCORSO

Contributi per l'iscrizione all'Università per la Terza Età

Anno Accademico 2015 – 2016

Gestione ex-IPOST

**Riservato ai pensionati del Gruppo Poste Italiane
S.p.A. e i pensionati ex-IPOST, titolari di pensione
diretta, indiretta o di reversibilità**



INDICE

Art. 1 Soggetti del concorso

Art. 2 Oggetto del concorso

Art. 3 Attestazione ISEE

**Art. 4 La domanda di partecipazione al concorso –
Termini e modalità di invio**

Art. 5 Graduatorie – Criteri di ammissione

Art. 6 Graduatorie – Pubblicazione

Art. 7 Accertamenti e sanzioni

Art. 8 Ricorsi

Art. 9 Responsabile del procedimento



Art. 1 - Soggetti del concorso

1. Possono partecipare al concorso i pensionati del Gruppo Poste Italiane S.p.A. e i pensionati ex-IPOST già sottoposti alla trattenuta mensile dello 0,40% di cui all'art. 3 della legge 208/1952, titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità.

Art. 2 - Oggetto del concorso

1. L'Inps indice, per l'anno accademico 2015/2016, in favore dei soggetti di cui all'art.1, un concorso per l'assegnazione di n. 30 contributi di importo massimo di € 500,00 ciascuno per:

a) spese di iscrizione e frequenza a corsi universitari o di formazione per la terza età;

b) spese per acquisto dei libri di testo relativi ai predetti corsi.

2. Le spese di cui alle lett. a) e b) del comma 1, devono essere attestate da documentazione fiscalmente valida, da inviarsi con le modalità di cui all'art. 4.

Art. 3 - Attestazione ISEE

1. Il richiedente la prestazione, alla data di inoltro della domanda di partecipazione al concorso, deve essere in possesso dell'ISEE ordinario 2015 ovvero deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE 2015, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS o dagli Enti Convenzionati (Caf,



Comuni, etc.) previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente.

2. L'attestazione ISEE riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario è obbligatoria per determinare la posizione in graduatoria.

3. Vista l'abrogazione della previgente normativa in materia di ISEE, tutte le attestazioni ISEE elaborate nell'anno 2014 sono scadute il 31/12/2014, nonostante riportino una data di validità fino al 2015. Pertanto, l'utente deve presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per richiedere l'attestazione ISEE 2015. Nel caso sia già stata emessa un'attestazione di ISEE ordinario 2015, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione. Il valore dell'attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall'INPS.

4. Qualora il sistema informatico dell'Istituto non rilevi la presentazione, alla data di inoltro della domanda di partecipazione al concorso, di una valida Dichiarazione Sostitutiva Unica ovvero la sussistenza, sempre alla data di inoltro della domanda di partecipazione al concorso, dell'ISEE ordinario 2015, la domanda stessa sarà respinta.

5. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità, nel caso di mancata trasmissione telematica dell'attestazione ISEE da parte degli Enti convenzionati o di erronea trascrizione dei dati, a cura del richiedente o dei predetti Enti, all'interno della medesima attestazione.



6. L'acquisizione della certificazione ISEE può essere verificata all'interno della procedura, accedendo al sito istituzionale www.inps.it, nella sezione "Servizi on line" – "Accedi ai servizi" e di seguito, nel menù a sinistra, "Servizi per il cittadino"; attraverso questa funzione, si accede alla propria area riservata e, di seguito, è possibile selezionare la funzione che permette la verifica dell'acquisizione delle certificazioni presenti a sistema.

Art.4 - La domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio

1. La domanda va redatta utilizzando esclusivamente lo schema reperibile dalla home page del sito istituzionale www.inps.it, alla sezione *Modulistica* e, di seguito, selezionando dal menù a sinistra *Gestione Fondi Gruppo Poste Italiane* cliccando poi su *Domanda Università per la Terza Età*.

2. La domanda deve essere inviata dal soggetto richiedente la prestazione a mezzo PEC, se digitalizzata, o a mezzo raccomandata o assicurata convenzionale A.R., se su supporto cartaceo, corredata dalla seguente documentazione:

- a) Fotocopia del documento di identità del richiedente;
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'Università o ad altro corso ex DPR n. 445/2000, artt. 46 e 47 nella quale deve essere specificato il corso al quale è stata effettuata la domanda di iscrizione;



c) documentazione fiscalmente valida attestante le spese di iscrizione e frequenza al corso universitario o di formazione per la terza età;

d) documentazione fiscalmente valida attestante l'acquisto di libri di testo relativi al corso frequentato.

3. Le domande, corredate della documentazione prescritta, devono essere inviate senza alcun tramite e a pena esclusione, entro e non oltre il **31/12/2015** ai seguenti recapiti:

✓ **INPS – Direzione Centrale Credito e Welfare – Area Servizi di Welfare – Viale Aldo Ballarin n. 42 – 00142 Roma** (se inviate a mezzo raccomandata A.R. o assicurata convenzionale A.R.);

✓ **dc.creditowelfare@postacert.inps.it** (se inviate tramite PEC, unitamente alla copia della documentazione digitalizzata prescritta).

4. Le domande inoltrate oltre i termini, incomplete o erroneamente documentate saranno rigettate.

5. Con riferimento alle sole spese di cui al comma 2 lett. d) - fermo restando l'invio della domanda di partecipazione al concorso entro i termini di cui al comma 3 - la relativa documentazione potrà essere inviata anche separatamente dalla domanda medesima, purché entro e non oltre il **15.02.2016**. Il recapito a cui inviare tale documentazione è quello indicato al comma 3.



Art. 5 - Graduatorie – Criteri di ammissione

1. La graduatoria sarà definita sulla base dei valori crescenti dell'attestazione ISEE 2015 relativa al nucleo familiare di appartenenza del concorrente.
2. In caso di parità verrà data precedenza al concorrente con maggiore età.

Art.6 - Graduatorie – Pubblicazione

1. La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella sezione specifica riservata al concorso.

Art. 7 - Accertamenti e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1 del DPR 445/2000, l'Istituto eseguirà controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, il dichiarante incorrerà nelle previste sanzioni penali.
2. Ai sensi dell'art. 34, commi 5 e 6 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procederà con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.



3. Nei casi in cui ai precedenti commi, l'Istituto procederà alla revoca del beneficio ed alle conseguenti segnalazioni.

Art. 8 – Ricorsi

1. Eventuali ricorsi amministrativi dovranno essere presentati entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'Inps – Direzione Centrale Credito e Welfare – Area Servizi di Welfare – Viale Aldo Ballarin n. 42 – 00142 Roma.

2. Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è quello di Roma.

Art. 9 - Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Servizi di Welfare presso Direzione Centrale Credito e Welfare.

Roma, 2 dicembre 2015

Maria Grazia Sampietro
Direttore Centrale

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. G. Sampietro'.